



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

Il GOP, dott.ssa Barbara Forleo

lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti,

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

-visto l'atto di opposizione e ritenuto che le eccezioni preliminari non possano trovare accoglimento: né quella relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla società intimante stante la documentazione in atti; né quella relativa all'improcedibilità, sussistendo invece i presupposti per l'applicazione del procedimento sommario; né infine quella relativa all'incompetenza del giudice ordinario perché i procedimenti sommari, proprio in ragione della loro natura, non ricadono tra le domande devolute al collegio arbitrale;

- ritenuto pertanto che non sussistano gravi motivi ostativi all'emissione dell'ordinanza ex art. 665 cpc, stante anche l'elevata e persistente morosità e che debba essere ordinato all'intimato il rilascio dell'immobile. La data dell'esecuzione, giusti i parametri di cui all'art. 56 L. 392/78 e ritenuto necessario tutelare anche la possibilità della parte conduttrice di trovare una nuova sede può essere concessa in tre mesi;

-considerato che il giudizio ha ad oggetto controversia in materia di locazione per il quale è prescritto quale condizione di procedibilità il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 co 1° e 4° lett. b) D.lvo 28/2010, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013 n 98 e che, pertanto, l'udienza di discussione della causa ex art. 420 cpc deve essere fissata tenendo conto della durata di detto procedimento,

P.Q.M.

Visti gli artt. 665,667, 447bis cpc e 56 L. 392/78,



1. accoglie l'istanza di ordinanza ex art 665 cpc e, conseguentemente, ordina alla parte intimata di rilasciare in favore di *Parte_I*

[...] l'unità immobiliare posta nella galleria commerciale del Centro Commerciale denominato "Centro Luna" posto in Sarzana, Località Pallodola, Via Variante Cisa n. 40, destinato esclusivamente all'attività di parrucchiere per uomo e donna con insegna "Evolution Unisex Hair";

2. fissa per l'esecuzione la data del 9 settembre 2025;

3. dispone il passaggio dal rito speciale a quello di cognizione piena;

4. dispone il previo esperimento della procedura di mediazione disciplinata dal D.lgs 4.3.2010 n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013 n. 98 e, per l'effetto, assegna alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del predetto decreto legislativo;

5. fissa l'udienza di discussione davanti a sé per il giorno **13 ottobre 2025 ore 10.30**, concedendo termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria fino a venti giorni prima dell'udienza per l'attrice e fino a dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata per il convenuto.

Avvisa il convenuto che la proposizione di eventuali domande riconvenzionali deve avvenire nel rispetto dell'art. 418 cpc

Si comunico

La Spezia 9.6.2025

Il GOP

Dott.ssa Barbara Forleo